BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019 – 2021. ANNO SOLARE 2024

In esecuzione della Determinazione n. 28 del 14/01/20224 di approvazione del presente bando, in applicazione dell'art. 46 CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021, è indetta procedura per la concessione per l'ANNO SOLARE 2024, a n. 2 beneficiari, di permessi retribuiti di cui all'art. 46 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, nella misura massima individuale di 150 ore annue.

Detti permessi sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

I predetti permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1 dell'art. 46, essi sono concessi nella misura massima individuale, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al periodo precedente, la precedenza è accordata nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri di cui sopra, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Per la concessione dei permessi di cui al presente bando, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare tramite protocollo, all'ufficio Risorse Umane, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa non retribuita per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- I permessi oggetto del bando non spettano per l'attività di studio;

- Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;

- In caso di mancata fruizione del beneficio dei permessi concessi, a seguito di comunicazione di rinuncia da parte del dipendente interessato, si procederà all'assegnazione degli stessi, al primo candidato utile in graduatoria.

Le domande dovranno essere consegnate a mezzo SEP al Servizio Risorse Umane entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 31/01/2024. I dipendenti interessati devono presentare domanda, redatta sull'apposito modulo e allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:

¬ Certificazione oppure, nel caso in cui non se ne sia in possesso prima della data di scadenza del bando, autocertificazione dell'avvenuta iscrizione per l'anno scolastico/accademico 2023/2024

¬ Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza e le domande prive della documentazione richiesta.